



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 755 del 26/06/2020**

Proponente: UO Trattamento Economico Personale dipendente convenzionato e Strutture Convenzionate

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA EXTRAOSPEDALIERA STRUTTURA PRIVATA CONVENZIONATA VILLA CECILIA SRL: DETERMINAZIONI ANNO 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 9288 del 23/06/2020 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo F.F. – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario F.F. – Dr.ssa Teresa TEDESCO

Hash .pdf (SHA256):

dba13503b2900b43e26afa9493d95637ff2721e117d1bc449945b1ac70b28f39

Hash .p7m (SHA256):

64b50dc75bcefe2994a6976932cddf3ea22461586a86fc1464323416eff479f5

Firme digitali apposte sulla proposta:

Eleonora Di Maolo, Doriana Sarnari, Doriana Sarnari, Teresa Tedesco

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Silvio PASQUI)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE la Regione Umbria con DGR n. 1985 del 22.11.2006 ha definito i percorsi assistenziali tra reparti per acuti della rete ospedaliera regionale e le strutture riabilitative;

CHE con DGR 1570 del 9 novembre il Piano Sanitario Regionale 2009-2011, nel tracciare le linee strategiche dell'assistenza residenziale e semiresidenziale per disabili ed adulti e in età evolutiva ha stabilito che, al fine di ottimizzare l'organizzazione e le risorse, il ricovero di riabilitazione estensiva è di tipo extraospedaliero;

CHE ai sensi della D.G.R. n. 1090 del 26.7.2010 e s. m. e i, accedono alle strutture di riabilitazione estensiva extraospedaliera, persone con disabilità grave, possibilità di recupero anche a lungo termine, che non possono sostenere un trattamento riabilitativo intensivo ospedaliero (per fattori concomitanti come età avanzata, capacità cognitiva ridotta ma tale da permettere una sufficiente collaborazione al trattamento, scarsa resistenza all'esercizio fisico, preesistente disabilità, problematiche socio-familiari) e per le quali non è proponibile un trattamento riabilitativo estensivo alternativo territoriale (ambulatoriale o domiciliare);

CHE, sempre con DGR n. 1090 /2010 la Regione ha stabilito, altresì, i relativi sistemi di remunerazione;

CHE il Piano di indirizzo per la Riabilitazione (Rep atti n. 30/CSR DEL 10.02.2011) identifica il percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting terapeutici della rete riabilitativa e fissa i criteri generali per garantire la sua appropriatezza;

CHE, in base alle esigenze assistenziali rappresentate dal Direttore del C.O.R.I. con nota prot. n. 0102484/2018 con Delibera del Direttore Generale n.1492 del 21.11.2018 è stato disposto di ampliare il numero dei posti letto in convenzione con l'Azienda USL Umbria n. 1 (da n. 10 a n. 14), al fine di permettere una significativa riduzione dei tempi d'attesa soprattutto per i pazienti dimessi dai reparti per acuti ;

PRESO ATTO che questa Azienda ha stipulato per l'anno 2019 ex art. 8 quinquies D. Lgs 502 /92 un accordo contrattuale per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera con la Struttura "Villa Cecilia srl", accreditata ai sensi dell'art. 8 quater del D. Lgs. 502/92 con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 11087 del 14 novembre 2016 " ed attualmente i regime di "proroga dell'Accreditamento istituzionale" ai sensi della Determina Dirigenziale n. 3695 del 29.04.2020;

RICHIAMATA, ex ultimis, la Determina Dirigenziale n. 3665 del 29.04.2020 del "Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e Socio Sanitarie. Valutazione di qualità" della Regione Umbria, recante " *R.R. 10/2018: disposizioni transitorie in materia di Accreditamento istituzionale nelle more dell'implementazione della dotazione organica e del funzionamento dell'Otar- Determinazione Dirigenziale n. 707 del 30.01.2020. Ulteriori determinazioni*", così come rettificata dalla Determina Dirigenziale n. 3695 del 29.04.2020, in virtù della quale è prorogato " *.. "l'Accreditamento istituzionale" al 31 luglio 2020, termine del periodo emergenziale legato alla pandemia COVID-19, fissato al 31.07.2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, alle strutture nei confronti delle quali l'accREDITamento sia scaduto al 30.04/2020 ovvero in scadenza al 31.07.2020 e che abbiano provveduto a richiederne il rinnovo prima della scadenza;..*"

RILEVATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CHE con Circolare del Ministero della Salute n. 7422 del 16 marzo 2020 *“Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza COVID- 19”*, in considerazione delle disposizioni concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate con DD.PP.CC.MM. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e con Circolari del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020, sono state impartite apposite indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base alla valutazione rischio-beneficio;

CHE tali indicazioni sono state confermate dalla Regione Umbria con DGR n. 207 del 25 marzo 2020 recante *“ Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2”* che ne ha stabilito l’efficacia non oltre il 31 luglio 2020, data indicata dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 come fine dello stato di emergenza;

CHE la Regione Umbria con la DGR 207/2020 sopra richiamata ha stabilito che la ripresa delle attività sanitarie deve essere effettuata in maniera graduale e progressiva, appropriata e in sicurezza, attraverso una nuova pianificazione dell’attività stessa considerando l’intera rete dell’offerta sia pubblica che privata convenzionata;

Che l’Azienda, al fine di non interrompere l’assistenza, in considerazione dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID 19, con note Pec del 30/12/2019 – 17/03/2020 – 21/04/2020 – 26/05/2020 ha autorizzato la struttura “Villa Cecilia s.r.l. ” all’erogazione delle prestazioni sanitarie alle medesime condizioni giuridiche ed economiche previste nell’ accordo contrattuale anno 2019 nel sostanziale rispetto, su base mensile, del medesimo budget assegnato per l’anno 2019 sino al 30.06.2020;

Preso atto della DGR n.467 del 19 giugno 2020 *“Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 3”*;

CONSIDERATO che l’attività di presa in carico riabilitativa di tipo estensivo extraospedaliero effettuata dalla Struttura Villa Cecilia, costituisce attualmente un elemento di importanza crescente nella rete dei percorsi riabilitativi di questa Azienda;

RILEVATO che l’accesso alla struttura è consentito:

- per i pazienti post acuti: attraverso un’indicazione riabilitativa del consulente Fisiatra operante nei reparti per acuti ;
- pazienti con disabilità cronica: tramite una valutazione effettuata a domicilio da parte dei Fisiatri dei servizi riabilitativi Distrettuali.

RICHIAMATA la DGR n. 1264/2019, con la quale la Regione Umbria ha impartito alle Aziende Sanitarie regionali, indirizzi vincolanti per la predisposizione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

CONSIDERATO CHE, le riduzioni previste dall’art. 15 comma 14 della legge 135/2012 (spending review) non si applicano alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alla “spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero”;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

si propone di adottare la seguente Delibera :

- 1) Assegnare alla Struttura “Villa Cecilia srl” per l’anno 2020 e per un numero pari a 14 posti letto in convenzione, un budget di € 587.650,00 per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a favore degli assistiti residenti nel territorio della USL Umbria n. 1;

- 2) Autorizzare la Struttura "Villa Cecilia srl" all'erogazione delle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera sino alla stipula dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs 502/92 e s.m. e i. e, comunque, fino al 31.12.2020 o anticipatamente in relazione alla data di scadenza o mancato rinnovo o revoca dell'accreditamento istituzionale ;
- 3) Dare mandato alla U.O.R.U. Gestione Economica Personale Dipendente- Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate" di predisporre l'accordo contrattuale anno 2019 ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 da stipulare con la Struttura Villa Cecilia srl;
- 4) Stabilire che i criteri e i presupposti in base ai quali verrà predisposto l'accordo contrattuale anno 2020 per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera saranno i seguenti:

- le prestazioni erogabili per ciascuna branca sono quelle ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;
- le tariffe applicate sono quelle stabilite dalla DGR n. 1090 del 26 luglio 2010 e s. m. e i.;
- il budget per l'anno 2020 viene quantificato in € 587.650,00 (€.115,00/die per 14 posti letto); allo stesso non vengono applicate le riduzioni previste dall'art. 15 comma 14 della legge 135/2012 in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alla "spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero" e non anche alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera oggetto del presente accordo;
- il budget viene distribuito nel corso dei mesi in termini di massima omogeneità, al fine di garantire all'utenza la fruizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per tutto il corso dell'anno;
- l'accordo contrattuale ha valenza solo per i pazienti residenti nel territorio aziendale ;
- la Struttura "Villa Cecilia s.r.l." è obbligata a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità,(allegato n. 1) parte integrante e sostanziale che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la Struttura "Villa Cecilia s.r.l." è obbligata a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di privacy (Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018) e si impegna a sottoscrivere l'addendum in allegato (allegato n. 2), parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale , in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016(GDPR)
- la Struttura "Villa Cecilia s.r.l.", sempre in relazione alla sopra citata normativa, dà atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interesse e si impegna a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie;
- la Struttura "Villa Cecilia s.r.l.", ai sensi dell'art. 10 della legge 8 marzo 2017, deve essere provvista di copertura assicurativa o di altre misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera ai sensi e per gli effetti della citata normativa;
- la Struttura "Villa Cecilia s.r.l.", deve garantire l'attuazione degli adempimenti previsti o che si dovessero rendere necessari, stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari rispetto al rischio di contagio da COVID 19;
- la definizione delle norme sull'ammissione e protocolli terapeutici, i requisiti di appropriatezza dei ricoveri i protocolli operativi, già condivisi con i Servizi aziendali di riferimento e la Direzione Sanitaria sono riportati nell'allegato documento (allegato n. 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-

- 5) Dare atto che la Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 esclude dall'obbligo della tracciabilità, previsto dalla legge n. 136 / 2010, le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia ma che, anche in coerenza con quanto suggerito dalla Delibera ANAC 958 del 7 settembre 2016 il conto corrente dedicato previsto dall'art. 3 della citata legge viene, comunque, acquisito;
- 6) Stabilire che le disposizioni del presente provvedimento ed il budget anno 2020 potranno essere modificati e/o integrati qualora intervenissero disposizioni diverse a livello nazionale e/o regionale in materia e/o aziendale;
- 7) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, farà carico al conto di costo 310.80.21 del bilancio economico anno 2020 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale USL Umbria 1;
- 8) Autorizzare, in attesa della sottoscrizione degli accordi contrattuali, il pagamento in acconto, salvo conguaglio attivo o passivo, delle prestazioni oggetto del presente provvedimento regolarmente effettuate dalla struttura "Villa Cecilia s.r.l.";
- 9) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle normative vigenti in materia di riservatezza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Eleonora Di Maolo

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Doriana Sarnari

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 ed il Presidio/Casa di Cura per l'erogazione di prestazioni di

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

IL PRESIDIO /CASA DI CURA

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 ed il Presidio/Casa di Cura “ ”, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. del , per le specialità di

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 ed il Presidio/Casa di Cura “ .” di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza

dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Presidio/Casa di Cura “ ” si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Presidio/Casa di Cura “ ” si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Presidio/Casa di Cura “ ” prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il “ ” di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Presidio/Casa di Cura “ ” si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalii>) ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e il Presidio/Casa di Cura “ ” viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, li

Per il Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 1 – il Direttore Generale

()

Per il Presidio/Casa di Cura “ ” - Il Legale rappresentate

()

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di “.....” tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato “*Titolare*” e il Presidio “.....”, di seguito altresì denominato “*Responsabile*”, definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a “*Responsabile*” del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al Presidio “.....” in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il “*Responsabile*” è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il “*Responsabile*” tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il “*Responsabile*” garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il “*Responsabile*” si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l’integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il “*Responsabile*” non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il “*Responsabile*” si impegna a non ricorrere a un altro responsabile “*Sub-responsabile*” senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il “*Responsabile*” del trattamento si impegna ad informare il “*Titolare*” del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al “*Titolare*” del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il “*Responsabile*” ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del “*Titolare*” del trattamento, il “*Sub-responsabile*” del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il “*Sub-responsabile*” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il “*Responsabile*” conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il “*Responsabile*” si impegna ad assistere il “*Titolare*” del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del “*Titolare*” del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il “*Responsabile*”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il “*Titolare*” nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il “*Titolare*” nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del “*Responsabile*” e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il “*Titolare*” di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al “*Titolare*” del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il “*Titolare*” ne viene a conoscenza; nel caso in cui il “*Titolare*” debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il “*Responsabile*” del trattamento supporterà il “*Titolare*” nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del “*Responsabile*” del trattamento e/o di suoi “*Sub-Responsabili*”;

10.4. ad assistere il “*Titolare*” al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il “*Responsabile*” del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al “*Titolare*” del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il “*Titolare*” in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il “*Titolare*” nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il “*Responsabile*”, su scelta del “*Titolare*” del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il “Responsabile” si impegna a mettere a disposizione del “Titolare” del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal “Titolare” del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il “Responsabile” informa immediatamente il “Titolare” del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del “Titolare” del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del “Responsabile” del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal “Responsabile” del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il

Il Titolare del Trattamento

.....

Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per il Presidio

Dott.

Norme sull'ammissione e protocolli terapeutici

A) Pazienti provenienti da reparti ospedalieri:

La richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva dai reparti ospedalieri per acuti deve essere inviata via fax al Servizio CORI su modello prestampato (allegato XX). Il CORI, verificata la rispondenza delle caratteristiche del paziente ai criteri di ricovero specificati nell'accordo contrattuale e ne autorizzerà l'accesso presso la Struttura stessa la quale provvederà ad attivarne l'ammissione.

L'autorizzazione del CORI deve sempre precedere l'ammissione del paziente alla Struttura.

Non sono ammessi inserimenti nella struttura senza la preventiva autorizzazione all'accesso da parte del CORI.

B) Pazienti provenienti dal domicilio:

I Distretti della ex USL n. 2 devono fare pervenire la richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera via fax al Servizio CORI su modulo prestampato insieme alla valutazione fisiatrica dello specialista del Servizio di Riabilitazione territoriale competente. Il CORI valuta la congruità della richiesta e, se appropriata secondo i criteri specificati nel presente accordo, autorizza l'accesso al paziente presso la Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera la quale provvederà alla sua ammissione. Se ritenuto opportuno per valutare l'appropriatezza della richiesta, il CORI potrà sottoporre il paziente ad ulteriore visita specialistica.

L'autorizzazione del CORI deve sempre precedere l'ammissione del paziente alla Struttura

Non sono ammessi inserimenti nella struttura senza la preventiva autorizzazione all'accesso da parte del CORI.

La Struttura può ammettere pazienti dal proprio domicilio e dimessi da non oltre 20 giorni da reparti ospedalieri per acuti, per i quali sia in possesso di una richiesta di ammissione inviata dai reparti per acuti stessi ed autorizzata dal CORI, senza la necessità di nuova richiesta di ammissione da parte dei Distretti.

Le richieste di ricovero alla Struttura, dovranno contenere una breve relazione sullo stato clinico del paziente e sulle motivazioni del ricovero

Requisiti di appropriatezza dei ricoveri

Accedono nelle strutture di Riabilitazione estensiva extraospedaliera, persone con disabilità grave, possibilità di recupero anche a lungo termine, che non possono sostenere un trattamento riabilitativo intensivo ospedaliero (per fattori concomitanti come età avanzata, capacità cognitiva ridotta ma tale da permettere una sufficiente collaborazione al trattamento, scarsa resistenza all'esercizio fisico, preesistente disabilità, problematiche socio-familiari) e per le quali non è proponibile un trattamento riabilitativo estensivo alternativo territoriale (ambulatoriale o domiciliare). I soggetti hanno caratteristiche cliniche stabili, sono privi di complicanze in atto e non richiedono pertanto una tutela medica nell'arco delle 24 ore. In particolare è considerato appropriato il ricovero in riabilitazione estensiva extraospedaliera nelle seguenti condizioni:

1. Soggetti in dimissione da reparto per acuti per recente intervento di chirurgia ortopedica dell'arto inferiore, soprattutto fratture prossimali di femore, in età avanzata,

a lento recupero, clinicamente stabili e privi di complicanze: durata massima degenza 30 gg;

2. Pazienti con disabilità motoria (neurologica e ortopedica), al termine del periodo di ricovero in riabilitazione intensiva ospedaliera che necessitano di ulteriore trattamento estensivo per favorire il rientro a domicilio: durata massima degenza 15-20 gg;
3. Persone a domicilio in condizione di cronicità da disabilità neurologica grave in cui è documentabile un recente aggravamento della disabilità o una sindrome ipocinetica per eventi intercorrenti modificabile ed in cui non sia possibile attuare un efficace programma di trattamento riabilitativo domiciliare: durata massima 20-30 gg;
4. Soggetti in età avanzata con esiti di recente frattura di femore o vertebrale o di bacino per cui esiste l'indicazione alla prescrizione del carico per un periodo definito ove non sia possibile attuare un efficace intervento riabilitativo domiciliare: durata massima 45 gg.
5. pazienti con amputazione di arto che siano idonei alla riabilitazione estensiva extraospedaliera

La durata della degenza è prorogabile di 15 giorni su autorizzazione del C.O.R.I. e dietro invio di relazione riabilitativa specifica da parte della struttura

- Protocolli operativi

Al momento dell'ammissione la Struttura valuta il paziente dal punto di vista fisiatrico, infermieristico, fisioterapico e predispone un Progetto Riabilitativo Individuale integrato tra i vari professionisti, individuando e documentando obiettivi di recupero funzionale di breve e medio termine. In appositi modelli, la Struttura valuterà, poi, il livello di raggiungimento effettivo degli obiettivi prefissati, utilizzando scale di valutazione validate sia per quanto attiene le singole menomazioni funzionali corporee che le limitazioni di attività e restrizioni della partecipazione del paziente. Alla dimissione la Struttura invierà il paziente al proprio domicilio, accompagnandolo con una relazione riabilitativa che documenti oggettivamente il recupero funzionale rispetto alle condizioni originarie e fornisca adeguati indicazioni al medico di medicina generale per il successivo follow-up e per la prosecuzione dell'attività riabilitativa in regime ambulatoriale